



Prot. 2251 Circ. n° 36

Orgosolo

07.10.2015

Al **Personale della scuola**

Sede

Destinatari per competenza:

Staff - Direttore SS. GG. e AA. - Sito www.ciusa.it

OGGETTO: Modalità di fruizione permessi/ ferie/ benefici L.104/92

Nel seguito di richieste di permessi per le diverse tipologie in C.C.N.L. e nel rilievo di richieste in alcuni casi presentate fuori dai termini utili a consentire all'Ufficio l'organizzazione del Servizio e gli interventi di competenza, per la presente si insiste nell'invitare tutti al rispetto della normativa vigente in materia di fruizione dei permessi con riferimento alle specifiche disposizioni:

a) L'art.15 c.6 del CCNL/2007 dispone che i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono essere fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.

La circolare 13/2010 della Funzione Pubblica precisa che:

" salvo dimostrate situazioni di urgenza per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa."

b) L'art. 15, ai cc 1 e 2 del CCNL 2007, sancisce il diritto per il dipendente della scuola, sulla base di idonea giustificazione anche autocertificata, a permessi retribuiti erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico, per partecipazione a concorsi o esami (8 giorni complessivi per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio), lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il 2° grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di 1° grado (3 giorni per evento, anche non continuativi). Il dipendente inoltre ha diritto a domanda a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità possono essere fruiti sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

c) In merito alle ferie, l'art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n.228(Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti i periodi di fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per tutti i docenti (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni
- vacanze natalizie e pasquali
- l'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento o all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (es. Collegio dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività);
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato.

Tutti i destinatari sono informati che rimane in capo all'amministrazione il dovere di eseguire gli interventi di controllo nelle situazioni di anomalia.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Francesco Cucca



Cod. Fisc.: **93013350918** - Codice univoco Ufficio **UFHQ00**

Codice Meccanografico: **NUIC82900R URP**

e-mail: **nuic82900r@istruzione.it**

PEC: **nuic82900r@pec.istruzione.it**

➔ **<http://www.istitutocomprensivoorgosolo.it>**